



RG 47/2024 LIQ. CONTR.

PROC. UNIT. 137/2024

**DEPOSITATA E PUBBLICATA
IL 12.06.2024**

A. Debbio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI TREVISO

SEZIONE SECONDA

Il Tribunale di Treviso composto dai magistrati:

dott. Bruno Casciarri	Presidente rel.
dott. Lucio Munaro	Giudice
dott.ssa Clarice Di Tullio	Giudice

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Letto il ricorso ex art. 269 CCI nel procedimento n. 137-1/2024 presentato dal sovraindebitato **TONIOLO PIER GIOVANNI** (c.f. TNL PGV 61C27 F241G), nato a Mirano (VE) il 27.03.1961 e residente a Montebelluna (TV) in Via Cima Mandria 12/C int. 4, rappresentato e difeso dagli avv.ti Liza Gallina del Foro di Treviso (c.f. GLLLZI73A55F443G), e Claudia Zanella del Foro di Belluno (c.f. ZNLCLD73E57D530Q)

per l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni;

presa visione dei documenti allegati;

rilevato che:

- il ricorrente è residente a Montebelluna (TV);
- il ricorso è stato presentato con l'assistenza dell'OCC;
- al ricorso è allegata la relazione redatta dall'OCC che contiene la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione



depositata a corredo della domanda e l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

- il debitore è in stato di sovraindebitamento, come risulta dalla relazione dell'OCC che riporta un passivo di circa E. 550.000,00 a fronte di un attivo stimato di poco superiore a 200.000,00 Euro, costituito dalla casa di abitazione, dalla quota del 10% della Pier 17 Srl e dalla quota di stipendio;

- non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCI;

visti gli artt. 268, 269 e 270 CCI.

DICHIARA

l'apertura della liquidazione controllata dei beni di TONIOLO PIER GIOVANNI (c.f. TNL PGV 61C27 F241G), nato a Mirano (VE) il 27.03.1961

NOMINA

il dott. Bruno Casciarri Giudice delegato per la procedura, il quale provvederà a determinare i limiti reddituali di cui all'art. 268 comma 4 lett. b) CCI

NOMINA

Liquidatore l'OCC, che ha prestato assistenza al debitore, nella persona dell'avv. Bressan Michela;

ORDINA

al debitore il deposito entro 7 giorni dell'elenco dei creditori in cancelleria;

ASSEGNA

termine perentorio di gg. 60 ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta



elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione (salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore o il terzo a utilizzare alcuni di essi); il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del Liquidatore;

DISPONE

che Liquidatore provveda all'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia; nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, alla pubblicazione presso il registro delle imprese;

ORDINA

quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione a cura del Liquidatore della sentenza presso gli uffici competenti.

Evidenzia che a norma dell'art. 150 CCI, richiamato dall'art. 270 comma 5 CCII, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura, salva diversa disposizione di legge.

Evidenzia che è del tutto irrituale la "proposta" del debitore di inserire o escludere beni o quota dello stipendio o altri attivi dalla liquidazione, procedura che ha carattere universale e colpisce tutti i beni, eccetto quelli espressamente esclusi per legge e quelli che il Liquidatore valuterà come non utilmente liquidabili nel programma di liquidazione;



il Liquidatore nel programma di liquidazione dovrà considerare la quota del 10% della Pier 17 Srl, società che pur non distribuendo utili ha un attivo patrimoniale di E. 163.000,00;

Ritenuto che nella liquidazione controllata a norma dell'art. 282 comma 2 CCI, diversamente da quanto previsto nella liquidazione giudiziale dall'art. 279 CCI, la dichiarazione di esdebitazione deve essere pronunciata d'ufficio decorso il termine di 3 anni dalla sua apertura, previa verifica delle condizioni di cui all'art. 282 CCI;

Evidenziato che le spese prededucibili devono essere liquidate dal Giudice (tra le quali il compenso dell'OCC che dovrà essere liquidato all'esito della procedura in quanto parametrato sull'attivo realizzato) e che il compenso del legale non è prededucibile.

Ritenuto di dover dare al Liquidatore le disposizioni che seguono per consentire la tempestiva emanazione del decreto e il previsto contraddittorio con i creditori in ordine alla condizioni che legittimano la dichiarazione di esdebitazione;

DISPONE

che il Liquidatore, a prescindere dall'istanza del debitore, due mesi prima della scadenza del triennio dall'apertura della liquidazione, trasmetta al debitore e ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI, fissando il termine di giorni 30 per la comunicazione di eventuali osservazioni, e depositi entro il giorno successivo alla scadenza del triennio la relazione finale comprensiva delle risposte alle osservazioni.



Manda alla Cancelleria per la notificazione della sentenza al debitore e al
Liquidatore per la notificazione ai creditori e ai titolari di diritti sui beni
oggetto di liquidazione

Treviso, li 11 giugno 2024

Il Presidente est.

Bruno Casciarri

Registrato a Treviso
il
n.....
serie.....
pagato €...../.....
f.to il Funzionario

